

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Si. Ga. in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3202/2014 di R.G.

promossa da:

C.F. (C.F.: (omissis...)) con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA ORRICO del Foro di Novara

- attore

contro

H.T. S.R.L. (C.F.: (omissis...)) con il patrocinio dell'avv. ANDREA IRO TRALLI del Foro di Milano

- convenuta

Oggetto: responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2051 - 2043 c.c.

Fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato C.F. conveniva avanti al Tribunale di Novara la società H.T. S.R.L. lamentando di essersi fratturato l'osso scafoide carpale della mano sinistra in seguito a una caduta occorsagli in data 14 novembre 2012, mentre giocava a calcetto a cinque insieme ad alcuni amici all'interno del campetto n. 1 sito in V. (N.), via (omissis...), di proprietà della società convenuta. Nello specifico, l'attore asseriva che la lesione era stata provocata dall'urto della mano sinistra contro il bordo di un marciapiede in cemento che, ad una breve distanza dal campo da gioco, circondava il campetto stesso. Invocava, quindi, una responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2051 - 2043 c.c., chiedendone pertanto la condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio H.T. S.R.L. integralmente contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.

Concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., alle udienze del 21.03.2016 e del 4.07.2016 venivano assunte le prove testimoniali, all'esito delle quali veniva espletata C.T.U. medico-legale. Chiusa l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12.12.2017 e la causa veniva trattenuta in decisione.

Parte attrice ha invocato una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. sul presupposto fattuale che la frattura dello scafoide sia stata causata dall'urto della mano contro il cordolo in cemento visibile nelle foto sub doc. 17, posto quale linea di divisione tra diversi campi (cfr. deposizione R.B.).

Reputa questo Giudice che in giudizio sia stata raggiunta la prova della dinamica dell'infortunio nei termini riferiti da parte attrice.

Il teste A.C. ha infatti confermato il capo 2 della memoria istruttoria di parte attrice, e quindi che "durante la partita il sig. F. cadeva a terra e andava a sbattere con la schiena e la mano sinistra contro il bordo di un marciapiede di cemento posto alla distanza di circa 50 cm dal limite laterale del

campetto stesso".

Il teste ha aggiunto: "C.F. per evitare l'uscita di campo della palla è inciampato ancora sul campetto di calcio finendo per rovinare sul marciapiede in confine (omissis...) Ricordo che C. per evitare l'impatto col marciapiede ha posto le mani in avanti e successivamente è caduto col corpo sulle stesse".

Parte convenuta, valorizzando quest'ultima frase espressa dal teste, ha argomentato in comparsa conclusionale che l'istruttoria avrebbe dimostrato che l'attore si fece male "da solo", cadendo col suo corpo sul polso, che quindi rimase schiacciato e pressato dal peso.

Le conclusioni a cui perviene la convenuta non sono condivisibili. Innanzitutto, l'ultima parte della deposizione del teste C. va letta assieme alla prima parte, in cui, come si è visto, il teste ha confermato l'urto del polso contro il cordolo in cemento. I due particolari - caduta su se stesso e urto contro il cordolo - non si pongono in necessaria contraddizione, potendo essersi verificati entrambi (l'attore cade con il corpo sulle mani protese in avanti, poi impatta contro il muro).

In secondo luogo, pur in caso di schiacciamento del polso con il corpo, alla presenza del muretto in cemento andrebbe comunque riconosciuta efficacia concausale, in quanto dalla deposizione C. si ricava che l'attore mise le mani in avanti e ci cadde sopra per tentare di evitare l'impatto (poi non evitato), in un istintivo gesto di protezione a fronte di un obiettivo pericolo che avrebbe potuto causare danni maggiori, per esempio ove l'urto fosse avvenuto con la testa. In altri termini la presenza del divisorio in cemento ha comunque costituito la causa delle lesioni perché il particolare dinamismo assunto dalla caduta è stato determinato dal tentativo di evitare un ostacolo obiettivamente esistente e pericoloso, posto a breve distanza dal campo di gioco.

A quanto detto va aggiunto che il C.T.U. ha accertato la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'infortunio come riferita dall'attore; si legge, infatti, a pag. 7 della relazione peritale: "si ravvisa un nesso di causa diretto ed esclusivo tra quest'ultimo (ovverosia: "la dinamica dell'evento lesivo così come è stata descritta dall'interessato") e la documentata lesione scheletrica dello scafoide carpale di sinistra". Nel riferirsi alla dinamica riferita dall'interessato il C.T.U. rimanda al paragrafo intitolato "FATTO", in cui appunto l'infortunio è descritto facendo riferimento all'urto della mano contro il bordo del marciapiede in cemento, con conseguente violento trauma contusivo. Il C.T.U. ha dunque accertato la compatibilità tra le caratteristiche osservate della frattura e il trauma contusivo dovuto ad un urto, senza fare riferimento a ipotesi di schiacciamento o pressione. Anche i consulenti di parte intervenuti alle operazioni peritali non hanno formulato osservazioni a proposito di una eventuale incompatibilità tra le lesioni e la dinamica riferita dall'attore.

Per tutti questi motivi può ritenersi accertato che la frattura dello scafoide carpale sinistro fu causata dall'urto contro il muretto in cemento posto a delimitazione dei campi.

Ciò, ad avviso di questo Giudice, comporta la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto vi è appunto nesso di causalità tra il danno e la cosa posta nella custodia della convenuta (il muretto). Si ritiene, inoltre, che il muretto in questione rappresenti un elemento di obiettivo pericolo, in considerazione della vicinanza rispetto al campo di gioco e del materiale di cui è fatto. Il teste V.R. ha parlato di "meno di un metro dalla linea di rimessa" e le foto sub doc. 17 attore mostrano appunto come il manufatto, in cemento nudo (cfr. deposizione B.), sia posto in prossimità del campo da gioco, rendendo quindi tutt'altro che improbabile un urto contro lo stesso in conseguenza di azioni di gioco o di cadute. Proprio in virtù di tale vicinanza con il campo da gioco il muretto avrebbe dovuto essere rivestito di appositi materiali gommati, come misura precauzionale certamente esigibile stante la qualità professionale della convenuta, la cui impresa si occupa appunto della gestione di campi da gioco.

Il richiamo, da parte della convenuta, all'orientamento giurisprudenziale in tema di accettazione del rischio agonistico è inconferente, in quanto nel caso sub iudice il danno non è stato causato, nell'ambito della normale azione di gioco, da errore di manovra o gesto sportivo, ma da un elemento

strutturale dell'impianto sportivo risultato pericoloso per posizione, conformazione e materiale.

Non è ravvisabile un concorso di colpa dell'attore, non emergendo un suo comportamento negligente o altrimenti colposo. La repentinità, imprevedibilità e incontrollabilità dei movimenti conseguenti alle azioni di gioco portano ad escludere che l'attore, pur conoscendo lo stato dei luoghi, potesse in qualche modo evitare l'urto.

Infine, riguardo alla sentenza della Cassazione n. 13681/2012 richiamata da parte convenuta nella comparsa conclusionale in materia di c.d. "rischio elettivo", va osservato che il caso a cui si riferisce la citata sentenza è diverso dal presente, in quanto nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte l'elemento di pericolo era rappresentato da quattro porte destinate al calcetto a cinque, che erano state poste a bordo del campo da un dipendente della società, che invece avrebbe dovuto spostarle. La Suprema Corte conferma il ragionamento della Corte di merito che aveva osservato come la situazione di pericolo fosse suscettibile di essere avvertita e prevenuta attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso giocatore danneggiato che non aveva chiesto, unitamente agli altri giocatori, l'intervento del custode per lo spostamento delle porte, né vi aveva provveduto direttamente o con l'aiuto degli amici. Dunque in quella fattispecie vi era una situazione di pericolo che il danneggiato stesso avrebbe potuto rimuovere e, non facendolo, se ne assunse il relativo rischio. Nel caso in esame, invece, non si tratta di un pericolo "rimovibile" attraverso un'azione precauzionale del danneggiato, derivando il pericolo dalla struttura stessa dell'impianto sportivo, non eliminabile.

Ad ogni modo la citata sentenza della Cassazione costituisce un arresto isolato, non recepito da pronunce successive, per esempio la n. 19998/2013, che invece così afferma: "Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto la responsabilità del custode di un campo da calcetto in base all'evidenza del nesso causale tra la conformazione della cosa - palo metallico che sorreggeva la struttura del campo da gioco - e l'evento lesivo)". Va in definitiva affermata la piena responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Il danno non patrimoniale va liquidato sulla base della C.T.U. medico legale espletata, non contestata dalle parti, facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano. Per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta viene utilizzato il valore, tendente al minimo, di Euro 100,00, in considerazione della modestia delle lesioni. L'età del danneggiato al termine dell'invalidità temporanea era di anni 22. Si possono quindi liquidare i seguenti importi:

- ITT giorni 1: Euro 100,00;
- ITP 50% giorni 30: Euro 1.500,00;
- ITP 25% giorni 25: Euro 625,00;
- ITP 15% giorni 24: Euro 360,00;
- postumi permanenti 5%: Euro 8.169,00;
- totale Euro 10.754,00.

Non si ritiene di dover operare alcun aumento in chiave di personalizzazione, non essendo stata fornita prova di particolari condizioni soggettive del danneggiato in grado di essere valorizzate a questo fine. In particolare, circa la necessità di interrompere tutte le attività sportive si tratta di circostanza non

demandabile a testi (cfr. capo 6 memoria istruttoria), che non ha trovato riscontro nell'ambito della C.T.U. e che non appare nemmeno verosimile, considerata la modesta entità e la consistenza dei postumi permanenti per come descritti dal CTU.

L'eventuale disagio subito, peraltro solo temporaneamente, nello svolgimento dell'attività lavorativa, appare già adeguatamente ristorato attraverso la cifra complessivamente liquidata per il danno non patrimoniale.

In adesione ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, la somma di Euro 10.754,00 va devalutata alla data del sinistro e poi aumentata per effetto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'infortunio sino alla data della presente sentenza. Il risultato di tale operazione è pari ad Euro 11.401,55.

Andrà poi riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate e giudicate congrue dal C.T.U. nella misura di Euro 691,85.

Anche tale importo, in quanto costituente debito di valore, è soggetto alla rivalutazione monetaria. Trattandosi di diverse spese sostenute tra novembre 2012 e il giugno 2014, si calcolerà la rivalutazione monetaria con gli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla data mediana del 30.9.2013 sino alla data della presente sentenza. Si ottiene l'importo di Euro 718,53.

Sommando danno non patrimoniale e danno patrimoniale si ottiene la cifra finale di Euro 12.120,00.

In conclusione, H.T. S.R.L. deve essere condannata al pagamento, in favore di C.F., della somma di Euro 12.120,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

In virtù della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta. Ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 si liquidano Euro 4.835,00 per compenso professionale e Euro 268,85 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario (omissis...)% , IVA e CPA come per legge. Anche le spese di CTU, come liquidate con decreto del 20.10.2017, vanno poste definitivamente a carico di H.T. S.R.L. per il principio di soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- accerta la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. di H.T. S.R.L. riguardo all'infortunio avvenuto in data (omissis...). ai danni dell'attore;
- condanna H.T. S.R.L. al pagamento, in favore di C.F., della somma di Euro 12.120,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna H.T. S.R.L. alla refusione delle spese di lite in favore di C.F., spese liquidate in Euro 4.835,00 per compenso professionale e in Euro 268,85 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario (omissis...)% , IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di H.T. S.R.L.

Così deciso in Novara, il 9 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2018.